



CITTA' DI CARBONIA

PROVINCIA DEL SUD SARDEGNA
UFFICIO SERVIZI SOCIALI

AVVISO PUBBLICO

per la presentazione delle richieste di ammissione agli interventi di sostegno denominati
“Progetti Personalizzati di sostegno in favore di persona con disabilità grave”
ai sensi della Legge n° 162 del 21 maggio 1998 -Annualità 2023

IL DIRIGENTE DEL IV SETTORE

RENDE NOTO

che sono aperti i termini per la presentazione delle richieste di ammissione agli interventi di sostegno denominati **“Progetti Personalizzati di sostegno in favore di persona con disabilità grave”** ai sensi della Legge n° 162 del 21 Maggio 1998 e nel rispetto delle modalità di attuazione definite dalla Deliberazione n. 9/15 del 12/02/2013 ad eccezione di quanto normato dalla Deliberazione n.35/53 del 22 novembre 2022.

L'Avviso riguarda sia le richieste per i **nuovi** piani, sia quelle per i **rinnovi** dei piani già attivi al 31/12/2022 .

I piani in **rinnovo**, nelle more del presente procedimento, **sono prorogati sino al 30/04/2023**, con gli stessi importi già assegnati nel 2022. I beneficiari dei piani già attivi sono, pertanto, tenuti a ripresentare la richiesta per la prosecuzione del progetto per l'annualità 2023.

Art. 1

Oggetto

Il presente Avviso Pubblico ha come oggetto l'individuazione, nel territorio del Comune di Carbonia, degli aventi diritto agli interventi di sostegno previsti dalla Legge n° 162 del 21 Maggio 1998 denominati **“Progetti Personalizzati di sostegno in favore di persona con disabilità grave”**.

La misura consiste in un finanziamento annuale definito sulla base della situazione sociale, economica e sanitaria dei cittadini in possesso della Certificazione attestante lo stato di handicap grave rilasciato ai sensi dell'art. 3 comma 3 della L.104 del 1992, con la finalità di promuovere l'autonomia e fornire sostegno alla famiglia in cui è presente la persona con grave disabilità.

I piani personalizzati vengono predisposti dall'Assistente Sociale in collaborazione con il beneficiario o con il familiare o referente dello stesso beneficiario (di seguito denominati univocamente beneficiario).

Art. 2

Requisiti per l'accesso al beneficio

Possono presentare richiesta i cittadini residenti nel Comune di Carbonia che siano in possesso della Certificazione attestante lo stato di handicap grave rilasciata dal competente Servizio Sanitario ai sensi

dell'art. 3 comma 3 della Legge 104/92.

La Certificazione attestante lo stato di handicap grave dovrà essere posseduta **entro il 31 marzo 2023**. Qualora il cittadino, alla data di presentazione della richiesta, non sia ancora in possesso della suddetta certificazione, potrà presentare la lettera che attesti che la visita è programmata dalla Commissione Medica entro la data del 31 marzo 2023. Il cittadino dovrà aver cura di richiedere e di presentare tempestivamente, e comunque entro e non oltre 30 giorni dalla visita da parte della Commissione, la Certificazione attestante l'esito dell'accertamento, ad integrazione della documentazione presentata, al fine di consentire all'Ufficio Servizi Sociali di verificare il possesso del requisito necessario per l'accesso al finanziamento. In assenza di Certificazione il progetto non potrà essere attivato.

Il riconoscimento suddetto è requisito indispensabile sia per l'attivazione che per la prosecuzione dei piani già attivati. Ne consegue che, nell'ipotesi in cui la Certificazione presentata sia scaduta o venga a scadere nel corso dell'attivazione del piano, il beneficiario è tenuto a trasmettere la lettera di convocazione per la visita per la revisione del certificato e, successivamente, la nuova certificazione in corso di validità, a pena della perdita del finanziamento e della restituzione delle somme indebitamente percepite.

Il finanziamento non decade sino all'accertamento da parte della Commissione Medica designata.

I cittadini che otterranno la Certificazione attestante lo stato di handicap grave successivamente alla data del 31 marzo 2023 e, comunque, entro e non oltre il 30 ottobre 2023, potranno presentare la richiesta per l'elaborazione di un progetto personalizzato nel rispetto dei termini indicati al successivo art. 3. Le richieste suddette, a seguito di un nuovo Avviso pubblico, verranno accolte sulla base dell'ordine cronologico di arrivo al Protocollo e finanziate solo ed esclusivamente nell'ipotesi in cui l'Amministrazione disponga di economie maturate nell'anno corrente, derivanti dalla mancata attivazione o dalla sospensione anticipata di progetti da parte di altri beneficiari. In tali ipotesi i progetti finanziati dovranno essere attivati entro e non oltre il 30 novembre 2023.

Art. 3

Procedura per la presentazione della richiesta

La domanda di partecipazione al presente Avviso Pubblico potrà essere presentata a decorrere dalla data di pubblicazione del presente Avviso e fino alla data del **02 aprile 2023**.

La procedura per la presentazione della richiesta è telematica. Non è ammessa la presentazione di istanze con modalità differenti da quella indicata.

La richiesta e la relativa documentazione dovranno essere presentate on line accedendo alla sezione **"Servizi On Line"** del sito istituzionale del Comune di Carbonia all'indirizzo www.comune.carbonia.su.it nella sezione **SERVIZI/SERVIZI ON LINE/ISTANZE ON LINE E RICHIESTE SERVIZI SOCIALI**.

Il beneficiario o la persona referente potrà presentare la richiesta esclusivamente utilizzando lo SPID o la CIE.

Per qualsiasi informazione e/o chiarimento è possibile contattare il Responsabile del Procedimento e le assistenti sociali ai recapiti (mail/telefonici) indicati nella sezione "Uffici Comunali" del sito dell'Ente.

Art. 4

Documentazione da allegare alla richiesta

Il richiedente, a pena di esclusione, dovrà allegare alla richiesta la documentazione di seguito indicata:

PER I NUOVI PIANI:

- 1) **"Certificazione ISEE per le prestazioni sociosanitarie non residenziali"** aggiornata al 2023. Qualora il richiedente, alla data di scadenza, non risulti ancora in possesso della Certificazione, dovrà allegare l'Attestazione di avvenuta presentazione della Dichiarazione Sostitutiva Unica (ultima pagina della DSU). In quest'ultima ipotesi, nel caso in cui il richiedente non provveda ad integrare la documentazione con la Certificazione ISEE, la richiesta sarà comunque accolta e sarà cura dell'Ufficio Servizi Sociali acquisire la Certificazione aggiornata dalla Banca Dati INPS;
- 2) **Scheda salute** (Allegato B) compilata dal Medico di Medicina Generale o dal Pediatra di libera scelta o altro medico di struttura pubblica che abbia in carico il beneficiario. Sarà cura del beneficiario verificare che la scheda riporti data, timbro e firma del medico compilatore;
- 3) **Certificazione attestante lo stato di handicap grave** rilasciata dal competente Servizio Sanitario ai sensi dell'art. 3 comma 3 della Legge 104/92 o lettera di convocazione da parte della Commissione Medica (vedasi quanto precisato all'art. 2)
- 4) Eventuale Decreto di Nomina di Amministratore di Sostegno/Tutore da parte del Giudice Tutelare

PER I PIANI GIA' ATTIVI AL 31/12/2022 :

- 1) **"Certificazione ISEE per le prestazioni sociosanitarie non residenziali"** aggiornata al 2023. Qualora il richiedente, alla data di scadenza, non risulti ancora in possesso della Certificazione, dovrà allegare l'Attestazione di avvenuta presentazione della Dichiarazione Sostitutiva Unica (ultima pagina della DSU). In quest'ultima ipotesi, nel caso in cui il richiedente non provveda ad integrare la documentazione con la Certificazione ISEE, la richiesta sarà comunque accolta e sarà cura dell'Ufficio Servizi Sociali acquisire la Certificazione dalla Banca Dati INPS;
- 2) **Scheda salute** (Allegato B) compilata dal Medico di Medicina Generale o dal Pediatra di libera scelta o altro medico di struttura pubblica che abbia in carico il beneficiario **SOLO ED ESCLUSIVAMENTE** se la situazione sanitaria del beneficiario è migliorata o ha subito un aggravamento (così come attestato dal sanitario che ha in carico il beneficiario e a cui si invita il richiedente a rivolgersi per la valutazione). Sarà cura del beneficiario verificare che la scheda aggiornata riporti data, timbro e firma del medico compilatore;
- 3) **Certificazione attestante lo stato di handicap grave** rilasciata dal competente Servizio Sanitario ai sensi dell'art. 3 comma 3 della Legge 104/92 o lettera di convocazione da parte della Commissione Medica (vedasi quanto precisato all'art. 2) **SOLO ED ESCLUSIVAMENTE** se sottoposto a **REVISIONE** da parte della Commissione medica competente;
- 4) Eventuale Decreto di Nomina di Amministratore di Sostegno/Tutore da parte del Giudice Tutelare.

Art. 5

Misura del beneficio

L'importo del finanziamento annuale di ogni progetto personalizzato è stabilito in funzione del punteggio derivante dalla situazione sanitaria, sociale ed economica del nucleo familiare del beneficiario e scaturisce dall'inserimento di tutti i dati rilevabili dalla scheda sociale, dalla scheda salute e dalla Certificazione ISEE sul sistema informatico Sisar della Regione Sardegna.

I piani personalizzati finanziati per l'annualità prevista non potranno in alcun modo essere soggetti a rivalutazione e, pertanto, il finanziamento assegnato non potrà subire variazioni in aumento, anche nelle ipotesi in cui la situazione sanitaria e/o sociale del beneficiario subisca un peggioramento.

Art. 6

Tipologia degli interventi

Il finanziamento concesso per l'attivazione dei "Progetti Personalizzati di sostegno in favore di persona con disabilità grave" potrà essere destinato all'attivazione dei seguenti servizi:

- 1) per i beneficiari che **non abbiano compiuto i 65 anni** di età:
 - a) servizio educativo
 - b) assistenza personale e/o domiciliare
 - c) accoglienza presso Centri diurni autorizzati ai sensi dell'articolo 40 della L.R. n. 23/2005 e presso Centri diurni integrati di cui al D.P.R. 14.1.1997 e alle Deliberazioni della Giunta regionale in materia di Residenze Sanitarie Assistenziali (RSA) e di Centri diurni integrati, limitatamente al pagamento della quota sociale
 - d) soggiorno per non più di 30 giorni nell'arco di un anno presso strutture autorizzate ai sensi dell'art. 40 della L.R. n. 23/2005 o presso Residenze Sanitarie Assistenziali (RSA) autorizzate, limitatamente al pagamento della quota sociale
 - e) attività sportiva e/o di socializzazione.
- 2) per i beneficiari **di età superiore ai 65 anni** di età:
 - a) assistenza personale e/o domiciliare
 - b) accoglienza presso Centri diurni autorizzati ai sensi dell'articolo 40 della L.R. n. 23/2005 e presso Centri diurni integrati di cui al D.P.R. 14.1.1997 e alle Deliberazioni della Giunta regionale in materia di Residenze Sanitarie Assistenziali (RSA) e di Centri diurni integrati, limitatamente al pagamento della quota sociale
 - c) soggiorno per non più di 30 giorni nell'arco di un anno presso strutture autorizzate ai sensi dell'art. 40 della L.R. n. 23/2005 o presso Residenze Sanitarie Assistenziali (RSA) autorizzate, limitatamente al pagamento della quota sociale.

Art. 7

Esito del procedimento

Dell'esito del procedimento verrà data notizia sul sito del Comune di Carbonia (www.comune.carbonia.su.it) mediante pubblicazione degli elenchi dei beneficiari nella sezione Servizi/Servizi Sociali e Politiche Giovanili e nella sezione Amministrazione Trasparente.

Per ciascun cittadino inserito nell'elenco, nel rispetto della normativa vigente in materia di tutela dei dati personali, verrà indicato esclusivamente il numero di protocollo assegnato all'istanza presentata e l'importo del finanziamento complessivamente riconosciuto.

Sarà cura dell'interessato conservare il numero di protocollo generale assegnato all'istanza.

La pubblicazione sul sito assolve all'obbligo di comunicazione posto a carico dell'Ente dell'esito del procedimento per ciascuno degli interessati.

La definizione dell'esito e la quantificazione dell'eventuale finanziamento concesso a favore di ciascun richiedente è vincolato alle disponibilità di economie maturate nell'anno corrente, derivanti dalla mancata attivazione o dalla sospensione anticipata di progetti da parte di altri beneficiari.

Art. 8

Avvio e attuazione dei Piani personalizzati

A partire dal 1° maggio 2023 i beneficiari dei piani personalizzati potranno utilizzare il finanziamento concesso per la realizzazione degli interventi e servizi indicati nel piano approvato provvedendo ad adempiere gli impegni di seguito indicati per ogni tipologia di intervento.

Assistenza domiciliare: assumere con regolare contratto un'assistente familiare o una badante con un inquadramento nella posizione economica C super oppure, in alternativa, stipulare un contratto con una cooperativa che eroga il servizio di assistenza domiciliare;

Servizio educativo: stipulare un contratto con l'operatore professionista in possesso del titolo di Laurea specifico in materia per le prestazioni aventi carattere educativo, o, in alternativa, stipulare un contratto con una cooperativa che offre il servizio educativo;

Accoglienza presso centri diurni e presso centri diurni integrati: stipulare un contratto con la struttura che eroga tale servizio;

Soggiorno presso strutture autorizzate ai sensi dell'art. 40 della L.R. n. 23/2005 o presso RSA autorizzate: stipulare un contratto con la struttura che eroga tale servizio;

Attività sportiva e/o di socializzazione: stipulare un contratto con una associazione o con professionisti che erogano tale intervento.

Il contratto stipulato dovrà esplicitare chiaramente il tipo di servizio proposto, i tempi entro i quali tale servizio sarà svolto, il costo del servizio e l'eventuale delega per la riscossione dei rimborsi.

Nell'ambito della gestione del progetto non è ammessa la possibilità che le prestazioni di cui sopra vengano rese da parenti conviventi né da uno dei soggetti indicati dall'art. 433 del Codice Civile. I contratti stipulati con uno dei soggetti suindicati non saranno ritenuti ammissibili ai fini dell'erogazione del finanziamento e del rimborso delle spese sostenute.

La documentazione attestante l'avvio del progetto dovrà essere inserita nell'area riservata del richiedente **entro 45 giorni dall'avvenuta comunicazione del finanziamento** nelle modalità indicate all'art.7. In caso contrario il beneficiario sarà considerato rinunciatario, fatte salve le ipotesi in cui sussistano gravi e comprovate motivazioni, così come meglio specificato al successivo art. 10. Il termine suddetto non si applica anche nelle ipotesi in cui il beneficiario sia in attesa di ricevere la Certificazione definitiva da parte della Commissione Medica competente.

Saranno ammesse a rimborso solo ed esclusivamente le spese sostenute in data successiva alla data di attivazione del piano. Le mensilità finanziate e non giustificate non potranno essere recuperate nei mesi successivi alla data di attivazione.

Art.9

Rimborsi delle spese sostenute per l'attuazione dei progetti

Il beneficiario, al fine di poter ricevere il rimborso del finanziamento assegnatogli dalla RAS, così come indicato al precedente art. 8, dovrà trasmettere nell'area riservata del richiedente, con apposito upload, la documentazione comprovante l'avvio del progetto e, periodicamente, secondo le modalità di seguito indicate, la documentazione attestante le spese sostenute per l'attuazione del progetto e per le quali si chiede il rimborso: buste paga mensili o trimestrali, ricevute dei versamenti contributivi INPS, fatture dei servizi effet-

tivamente attivati.

I rimborsi verranno effettuati con la cadenza di seguito indicata, fatta salva la possibilità che l'Ente, per ragioni di servizio, previamente comunicate, debba disporre un termine diverso:

Importo mensile finanziamento	Rimborso
Importo pari a o superiore a € 300,00	Mensile
Importo compreso tra € 150,00 e € 299,00	Bimestrale
Importo pari o inferiore a € 149,00	Trimestrale

Al fine di poter effettuare le liquidazioni dei rimborsi nel rispetto dei periodi suindicati, la documentazione dovrà essere trasmessa dai beneficiari entro **15** (quindici) giorni dal termine del periodo cui la liquidazione si riferisce.

Per esempio: nell'ipotesi di liquidazione trimestrale la documentazione dovrà essere caricata entro quindici giorni dalla fine del trimestre per il quale si chiede il rimborso.

Qualora il beneficiario non provveda nei termini di cui sopra, il rimborso sarà disposto alla scadenza successiva.

Art. 10

Rinuncia Piano personalizzato

La rinuncia all'attivazione del piano personalizzato dovrà essere comunicata formalmente, mediante il modulo allegato al presente avviso (Allegato C_Rinuncia), da caricare sull'area riservata del richiedente entro 45 giorni dalla data di comunicazione del finanziamento concesso. La rinuncia determina la perdita del diritto al finanziamento assegnato per l'annualità.

Sarà considerato rinunciatario, così come indicato al precedente art. 8, anche il beneficiario che non abbia provveduto a trasmettere la documentazione attestante l'attivazione del piano, fatte salve le ipotesi in cui sussistano gravi e comprovate motivazioni (a titolo esemplificativo: il ricovero ospedaliero).

In tale ipotesi il beneficiario, entro il medesimo termine di 45 giorni, dovrà darne comunicazione formale mediante il modulo allegato al presente avviso (Allegato D_Rinvio), da caricare sull'area riservata del richiedente.

Il termine suddetto non si applica nelle ipotesi in cui il beneficiario sia in attesa di ricevere la Certificazione definitiva da parte della Commissione Medica competente (vedasi art. 2). E' fatto onere al richiedente di richiedere e di inoltrare tempestivamente all'Ufficio Servizi Sociali, attraverso l'area riservata del richiedente, la suddetta Certificazione ad integrazione della documentazione presentata entro e non oltre 30 giorni dalla visita da parte della Commissione.

Il termine di cui sopra ha carattere tassativo.

Art. 11

Cause di esclusione e revoca

Sono esclusi dal procedimento coloro:

- a) che rilascino false dichiarazioni, ai sensi del DPR 445/2000
- b) che presentino documentazione incompleta
- c) che risultino privi dei requisiti previsti dall'art. 2
- d) che rinuncino all'attivazione del piano personalizzato
- e) che non provvedano a trasmettere la documentazione attestante l'attivazione del piano personalizzato entro il termine previsto dall'art. 8.

Il beneficio potrà essere revocato nell'ipotesi in cui vengano accertate gravi irregolarità nella gestione del progetto.

Art. 12

Trattamento dei dati

Ai sensi degli artt. 12 e 13 Regolamento UE n. 679/2016, e del Reg. UE n. 679/2016, ai fini del presente avviso pubblico è titolare del Trattamento il Comune di Carbonia, Piazza Roma 1, 09013 Carbonia.

Il Titolare del Trattamento, informa che tutti i dati dei richiedenti saranno utilizzati esclusivamente le sole at-

tività previste dal presente avviso.

La base giuridica del trattamento è l'art. 6, par. 1, lett a), Reg. UE n. 679/2016, ovvero il consenso del richiedente prestato in modo libero, consapevole, chiaro per la partecipazione al presente avviso ed inserito nella domanda di partecipazione.

Il trattamento è effettuato con procedure informatizzate al solo fine indicato nel presente avviso.

Sono oggetto di trattamento i soli dati necessari e pertinenti per le finalità esplicitate nell'avviso ed in tale articolo richiamate. Il conferimento dei dati richiesti nel presente avviso è necessario per valutare i requisiti di partecipazione ed il possesso dei requisiti.

I dati raccolti nell'ambito del procedimento di cui al presente avviso potranno essere oggetto di comunicazione: al personale dipendente dell'Amministrazione, responsabile del procedimento, o comunque in esso coinvolto per ragioni di servizio; a tutti i soggetti aventi titolo, ai sensi della normativa vigente; ai soggetti destinatari di eventuali comunicazioni previste dalle leggi in materia, ivi compresi i competenti Servizi della Regione Autonoma della Sardegna.

Tutti i soggetti coinvolti nelle operazioni di trattamento garantiranno la riservatezza dei dati di tutti gli interessati partecipanti alla presente procedura.

I richiedenti potranno esercitare i diritti previsti dagli artt. 12-22 del Regolamento UE, e dall'art. 7 D.Lgs. n. 196/2003 che qui di seguito si riepilogano.

È diritto dell'interessato richiedere in qualsiasi momento la revoca del consenso prestato e l'accesso al trattamento dei propri dati personali, di chiederne l'aggiornamento, la rettifica, la cancellazione o la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge. All'interessato è riservata la facoltà di opporsi al trattamento dei dati personali e di presentare reclamo al Garante in caso di violazione dei propri dati personali (art. 77 del Reg. UE 679/016).

La revoca del consenso è efficace dal momento in cui essa è esercitata, restando la liceità del trattamento in precedenza effettuato.

Art. 13 **Pubblicità**

Il presente avviso è pubblicato nell'albo pretorio on line del Comune e sul sito internet del Comune nelle sezioni di seguito indicate:

- Amministrazione Trasparente → Sovvenzioni, contributi, sussidi, vantaggi economici → Criteri e modalità
- Servizi → Servizi Sociali e Politiche Giovanili.

Art. 14 **Attività di controllo**

L'Amministrazione si riserva di accertare la veridicità delle dichiarazioni sostitutive presentate dai richiedenti riservandosi di confrontare i dati dichiarati dai soggetti ammessi alle prestazioni con i dati in possesso del sistema informativo dell'Agenzia delle Entrate e dell'INPS e avvalendosi della collaborazione della Guardia di Finanza e degli altri Uffici Pubblici competenti (art.71 del D.P.R. n.455/2000).

Le dichiarazioni mendaci, la falsità negli atti e l'uso di atti falsi previsti dalla legge sono puniti ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia.

Ferme restando le sanzioni penali, previste dall'art. 76 del DPR n. 445/2000, qualora dal controllo emerga la non veridicità del contenuto della dichiarazione sostitutiva, il dichiarante decade dai benefici e, pertanto, verrà escluso dalla graduatoria. L'Amministrazione comunale potrà agire per il recupero delle somme indebitamente percepite, gravate di interessi legali.

Art. 15 **Termine del procedimento**

Il termine per la conclusione del procedimento e la definizione dell'esito è definito dalle disponibilità di economie maturate nell'anno corrente, derivanti dalla mancata attivazione o dalla sospensione anticipata di progetti da parte di altri beneficiari.

Il termine per la liquidazione dei rimborsi è definito al precedente art. 9.

Per le richieste pervenute da parte dei cittadini entro il 02 aprile 2023, il termine è fissato in giorni 30 (trenta).

Art. 16

Responsabile del procedimento

Il Responsabile del Procedimento, ai sensi dell'art. 5, comma 1 della Legge 7 Agosto 1990 n. 241, è l'Assistente Sociale Dott.ssa Monica Piras.

Art. 17

Rinvio

Per quanto non espressamente previsto nel presente Avviso Pubblico si fa espresso rinvio a quanto disposto dalle leggi vigenti e dalle disposizioni regionali.

**Il Dirigente del IV Settore
Dott.ssa Maria Elisabetta Di Franco**

Documento firmato digitalmente ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 23-ter del D.lgs. n. 82 del 7 marzo 2005 e s.m.i. Codice dell'Amministrazione digitale